

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 agosto 2023, n. 233.

Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcolico etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità» commi da 15 a 19;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attività di vigilanza che il Consorzio di tutela è chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attività, di agenti vigilatori ai quali può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela;

Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalità per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonché stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;

Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;

f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

h) organismo di controllo: l'Autorità pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG;

i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non è considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori;

l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione;

m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola;

n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.

Art. 3.

Consorzi di tutela

1. Per ciascuna IG può essere costituito un Consorzio di tutela con attività esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del Codice civile. I consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG.

2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) conferitori di materia prima;

b) distillatori;

c) elaboratori;

d) imbottigliatori.

3. È consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per più IIGG purché le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purché, per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

4. I Consorzi di tutela riconosciuti possono coordinarsi tra di loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, garantendo per l'intero settore una maggiore operatività ed un maggiore coinvolgimento della base produttiva e, eventualmente, anche delle realtà non associate.

Art. 4.

Attività dei consorzi e criteri di rappresentanza

1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 svolge le seguenti attività:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata;

b) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle IIGG, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle IIGG tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

d) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG;

e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori;


f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF.

2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 può detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

3. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI:

1) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due



anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

2) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

b) sia retto da uno statuto formulato ed approvato ai sensi dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per più IIGG, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, la percentuale di rappresentanza, così come individuata dal comma 3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

5. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.

Art. 5.

Statuto

1. Il Consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al DIQPAI e per conoscenza al DIPEISR lo statuto che contiene, ai fini dell'approvazione:

a) il nome della IG per la quale il Consorzio opera;

b) le modalità non discriminatorie per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2;

c) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione ovvero per esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso;

d) l'individuazione, le modalità di nomina e di funzionamento dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente;

e) le norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;

f) le norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del Consorzio che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato;

g) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per più IIGG;

h) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

2. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, delle categorie individuate all'articolo 3, comma 2, di seguito indicata:

a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottiglieri; nell'ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottiglieri, il Consiglio di Amministrazione è costituito al cinquanta per cento da componenti della categoria dei distillatori e per l'altro cinquanta per cento da componenti della categoria degli elaboratori;

b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottiglieri; nell'ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottiglieri, il Consiglio di Amministrazione è interamente costituito da componenti della categoria degli elaboratori.

3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per più IIGG la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

4. Il DIQPAI, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adotta il decreto di riconoscimento del Consorzio e lo trasmette al DIPEISR.


Art. 6.

Modalità di voto

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l'espressione del voto, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il voto di ciascun consorziato è determinato dal valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente la data dell'assemblea. I dati relativi alla quantità di prodotto ai fini della ponderazione del voto sono resi disponibili su richiesta dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. La ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o più attività produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 5, è cumulativo delle attività svolte.



4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più IIGG, il valore ponderale del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorzio spettanti per ciascuna IG.

5. L'adesione in forma associativa dei soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2, della IG a tutela della quale opera il Consorzio di tutela, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espresa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 7.

Attività di vigilanza dei consorzi di tutela

1. Le azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato del rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale nonché del rispetto delle disposizioni dello statuto consortile. Le azioni di vigilanza sono svolte nella fase del commercio. A tal fine il Consorzio di tutela deve dotarsi di agenti vigilatori ai quali, su richiesta del Consorzio, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente. La qualifica di agente vigilatore è riconosciuta, su richiesta del Consorzio, dal DIQPAI quale soggetto competente anche al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.

2. Le azioni di vigilanza sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Tali attività consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai relativi disciplinari. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione e sono svolte senza discriminare tra le produzioni poste in commercio dai soci del Consorzio di tutela e le produzioni poste in commercio dai soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG tutelata, non aderenti al Consorzio di tutela;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni IG.

3. Il Consorzio di tutela in nessun modo può effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo né può svolgere autonoma attività di controllo sulle produzioni.

4. Il programma di vigilanza di cui al comma 2, da effettuarsi sulle singole IG, è elaborato su proposta del Consorzio di tutela interessato e sottoscritto da un rappresentante del Consorzio e dal Direttore dell'Ufficio competente per l'area di produzione della IG.

5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di più uffici, l'ufficio che procede all'elaborazione del programma di vigilanza è quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.

6. Il programma di vigilanza contiene i seguenti elementi:

a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;

b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;

c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;

d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;

e) modalità di rendicontazione.

7. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma 6, è predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF ed è trasmesso a cura dell'Ufficio alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) per l'approvazione.

8. Il Consorzio di tutela trasmette annualmente un rendiconto dell'attività svolta all'ICQRF e lo informa tempestivamente in merito alle operazioni non pianificate a norma del comma 7, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni delle IIGG.

9. Qualora dalla vigilanza nel commercio dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento, il Consorzio di tutela è tenuto ad informare l'Ufficio che provvede a predisporre gli opportuni riscontri, direttamente o in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio.

10. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori sono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d).

11. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal Consorzio di tutela nell'ambito della collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

Art. 8.

Verifica sull'operatività dei consorzi di tutela incaricati

1. La verifica sul rispetto, da parte del Consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata sulla base di modalità stabilite dal DIQPAI con apposito decreto direttoriale.


2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità relative all'attività di verifica che il DIQPAI svolge sull'operato del Consorzio di tutela, le misure da adottare in sede di verifica per assicurare lo svolgimento dei compiti di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla IG tutelata, nonché le misure applicabili al Consorzio di tutela in caso di omesso o carente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, che possono andare dal richiamo scritto alla revoca del riconoscimento al Consorzio di tutela.

Art. 9.

Ripartizione dei costi

1. I costi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono determinati dal Consorzio di tutela e sono posti a carico:

a) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, di tutti i soci del Consorzio e di tutti



i soggetti distillatori ed elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

b) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.

2. I contributi necessari a fare fronte ai costi di cui al comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sulla base della quantità di prodotto IG conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I dati relativi alla quantità di prodotto sono resi disponibili dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG.

3. La commisurazione del contributo di cui al comma 2 può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

Art. 10.

Fondo consortile

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, ciascun consorzio contribuisce alla formazione del fondo consortile, che è costituito da quote il cui valore è definito dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica dei seguenti valori contabili:

a) fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;

b) quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio;

c) eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;

d) risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e) componenti finanziarie straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

Art. 11.

Obbligo di informazione

1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 4 rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci, ai distillatori ed elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela, la seguente documentazione e le informazioni inerenti a:

a) bilanci preventivi e consuntivi;

b) comunicazioni inerenti all'importo e alle modalità di pagamento dei contributi annuali;

c) delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;

d) delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1;

e) programma annuale o pluriennale delle attività di promozione, nonché rendicontazione delle attività di promozione svolte;

f) programma di vigilanza concordato con l'ICQRF ai sensi dell'articolo 7.

2. Il Consorzio di tutela garantisce la partecipazione dei distillatori e degli elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela alla programmazione dell'attività di valorizzazione, promozione, tutela, informazione del consumatore e vigilanza mediante l'invito a partecipare alle relative riunioni convocate periodicamente presso la sede consortile.

3. Le modalità relative alle comunicazioni di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla programmazione di cui al comma 2, sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.

Art. 12.

Cause di incompatibilità

1. La nomina a componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi svolti, a qualsiasi titolo, presso gli organismi di controllo.

2. La nomina a componente di un organo sociale del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per il quale il Consorzio di tutela risulta incaricato.


3. Il socio componente dell'organo amministrativo o che riveste incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve astenersi dallo svolgere azioni e dal tenere comportamenti che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della carica o dell'incarico allo stesso attribuito e che possano dare luogo a situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività che è chiamato a svolgere in funzione della carica o dell'incarico allo stesso attribuito.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, il riconoscimento ministeriale è attribuito al Consorzio purché ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI del rispetto delle disposizioni relative al riconoscimento del Consorzio e che sia rappresentativo:

a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantità in litri di anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;



b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferito all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 agosto 2023

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 304

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico

e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 17 maggio 2019, L 130.

— Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998:

«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). — 1. – 14. (omissis)

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;


d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.



19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016:

«Art.1 (Semplificazioni in materia di controlli). — 1. - 4. (omissis)

5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».

— Si riporta l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016:

«Art. 41 (ConSORZI di tutela) — 1. Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per più DO e IG purché le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio

di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;

d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.


5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicitata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'art. 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attività svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.

8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.



10. E' fatta salva per i consorzi la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi».

— Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 11 novembre 2022:

«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2 ((è aggiunto, in fine)), il seguente periodo:

«Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca

e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

— Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L. 130/1.

Note all'art. 1:

Per l'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/787, si veda nelle note relative alle premesse.

Note all'art. 3:

Il capo II del titolo X del libro V del codice civile reca: «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi».

24G00036

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bonea (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bonea (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria De Feo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

